



COMUNE DI MIRA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA N. 273
del 30-11-2018

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLA STAGIONE INVERNALE 2018/19. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 236 DEL 17/10/2018 - ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 236 del 17/10/2018 istitutiva, tra gli altri, di alcuni provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nella stagione invernale 2018/19;

CONSIDERATE le istanze avanzate da Aziende e Società che operano nel territorio di Mira e gli incontri intercorsi tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di Categoria, dove è emersa l'esigenza di prevedere deroga limitata ad alcune specifiche categorie di veicoli a servizio delle attività produttive, per questa stagione invernale, nelle more del rinnovo dei propri veicoli;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 155/2010 e il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11/11/2004;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130/2012, che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale;
- il D. Lgs. 155/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il DPR n. 74/2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2013 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- il D.P.C.M. 08/03/2002;
- la L.R. 33/85 e s.m.i.;
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.;
- il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 152/2006;

ORDINA

L'integrazione delle deroghe relative alle limitazioni al traffico previste al punto B dell'Ordinanza n. 236 del 17/10/2018 con il seguente punto:

z) veicoli commerciali/artigiani, di cantiere o per carico e scarico Euro 3 diesel della categoria N1, N2, N3 in possesso di attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, limitatamente ai periodi senza nessuna allerta (colore verde) e allerta 1 (colore arancio);

Per quanto non modificato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 236 del 17/10/2018.

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Viabilità della Città metropolitana di Venezia
 - Ufficio Edilizia Scolastica della Città metropolitana di Venezia;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Azienda U.l.s.s. n. 13 di Dolo-Mirano;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Prefettura di Venezia;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza;
 - ANAS;
 - Veneto Strade SPA;
 - Comune di Venezia;
 - Comune di Dolo;
 - Settore Lavori Pubblici e Settore Governo del Territorio (servizi Ambiente e Mobilità) del Comune di Mira

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Il SINDACO
F.to Dori Marco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

